



## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

### SCADENZE GENNAIO 2024

| Scadenza                | Tributo/<br>Contributo                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunedì<br>1 gennaio     | Contabilità<br>di magazzino                  | <b>Obbligo</b> - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contemporaneamente, negli esercizi 2020 e 2021, i seguenti limiti:<br>- ricavi € 5.164.000,00 in ciascun esercizio;<br>- rimanenze finali € 1.100.000,00 alla fine di ciascun esercizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Erogazioni<br>pubbliche                      | <b>Obblighi informativi</b> - Il D.L. 198/2022 ha prorogato al 1.01.2024 l'applicazione delle sanzioni ex L. 124/2017 dovute per l'inosservanza degli obblighi di trasparenza in relazione alle erogazioni ricevute dalla Pubblica Amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | Regimi<br>forfetari                          | <b>Fattura elettronica</b> - Dal 1.01.2024 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti in regime forfetario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | Interesse<br>legale                          | <b>Nuova misura</b> - Dal 1.01.2024 la misura dell'interesse legale è fissata al 2,50% in ragione d'anno (D.M. Economia 29.11.2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mercoledì<br>10 gennaio | Previdenza                                   | <b>Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso</b> - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | Inps                                         | <b>Lavoratori domestici</b> - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lunedì<br>15 gennaio    | Imposte dirette                              | <b>Assistenza fiscale</b> - I sostituti d'imposta comunicano ai dipendenti/collaboratori di voler prestare l'assistenza fiscale nel 2024.<br><b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | Iva                                          | <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.<br><b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa. |
|                         | Associazioni<br>sportive<br>dilettantistiche | <b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |                                              | <b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Martedì<br>16 gennaio   | Imposte<br>dirette                           | <b>Rinvio 2° acconto Irpef</b> - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. È possibile versare lo stesso importo in 5 mensilità da gennaio a maggio 2024 (art. 4 D.L. 145/2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Iva                                          | <b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.<br><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

|                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <b>Imposta sugli intrattenimenti</b><br><b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>                                   | <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di dicembre 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2023.<br><b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.<br><b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Martedì 16 gennaio (segue)</b> | <b>Inps</b>                                                                                                            | <b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.<br><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.<br><b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.<br><b>Agricoltura</b> - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4 <sup>a</sup> rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sabato 20 gennaio</b>          | <b>Conai</b>                                                                                                           | <b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2023. Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 3.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un'unica dichiarazione annuale per tale materiale (Guida Conai 2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Giovedì 25 gennaio</b>         | <b>Iva</b>                                                                                                             | <b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lunedì 29 gennaio</b>          | <b>Mod. 770/2023</b>                                                                                                   | <b>Omessa presentazione</b> - Termine entro il quale effettuare il ravvedimento operoso, con la sanzione ridotta, per l'omessa presentazione del modello 770/2023 entro 90 giorni dalla scadenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Martedì 30 gennaio</b>         | <b>Imposte dirette</b><br><b>Imposta di registro</b>                                                                   | <b>Modello Redditi</b> - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2023.<br><b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mercoledì 31 gennaio</b>       | <b>Iva</b><br><br><b>Spese sanitarie</b><br><br><b>Vendita di beni on line</b><br><br><b>Imposta di bollo virtuale</b> | <b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.<br><b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.<br><b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.<br><b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.<br><b>Regime OSS</b> - Per i soggetti registrati al regime OSS scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.10.2023 - 31.12.2023 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).<br><b>Imballaggi</b> - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2023 e non restituiti.<br><b>Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria</b> - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 2023.<br><b>Opposizione</b> - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.<br><b>Comunicazione</b> - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un'interfaccia elettronica (mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc.) facilitano le vendite a distanza, on line (prov. Ag. Entrate 31.07.2019).<br><b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell'anno successivo al pagamento provvisorio dell'imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento. |



## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mercoledì<br>31 gennaio<br>(segue) | <b>Imposta sulla pubblicità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | <b>Concessioni governative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Versamento</b> - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | <b>Inps</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | <b>Libro unico del lavoro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | <b>Inail</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Casalinghe</b> - Termine di versamento del premio assicurativo per l'anno 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | <b>Collocamento obbligatorio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Denuncia annuale</b> - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | <b>Lavoratori somministrati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Comunicazione</b> - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | <b>Agenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | <b>Gestori di piattaforme digitali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Comunicazione</b> - Entro il 31.01.2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri "non-Ue" (Fpo), dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app (Prov. Ag. Entrate 20.11.2023). Rientrano nell'obbligo di comunicazione: l'e-commerce, la locazione di beni immobili, l'offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano fuori dall'obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, sia quelli relativi ai "piccoli inserzionisti". |
|                                    | <b>Catasto Terreni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Adempimento</b> - Termine per procedere alla presentazione all'Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell'anno solare precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | <b>Variazioni culturali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Adempimento</b> - Termine per dichiarare all'Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2023. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle variazioni culturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | <b>Contributo revisori contabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Versamento</b> - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nota <sup>1</sup>                  | <b>Erogazioni liberali alla cultura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Comunicazioni</b> - Ai sensi dell'art. 38 della L. 342/2000 i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d'imposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | <b>Autotrasporto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Rimborso accise</b> - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    | <b>Tasse automobilistiche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sospensione pagamento tassa di possesso</b> - Termine per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2023, da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | <b>Canone RAI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Dichiarazione di non detenzione</b> - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2023 al 31.01.2024 esonera dal pagamento per l'intero anno 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</li><li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li><li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li><li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |